

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 febbraio 2011

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010.

Proroga, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di analisi per l'infanzia. (11A01752) ... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010.

Nomina del dott. Franco Massi a Segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). (11A01492) ... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Lusigliè. (11A01513) ... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Arzergrande. (11A01514) ... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 28 gennaio 2011.

Decadenza della società COMES S.r.l. dalla concessione n. 3759 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalla corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1º marzo 2006, n. 111. (11A01920) ... Pag. 4



DECRETO 8 febbraio 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, sigaretti e trinciati per sigarette. (11A01921) Pag. 5

Ministero della giustizia

DECRETO 12 gennaio 2011.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Mineo. (11A02038) Pag. 7

Ministero della salute

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Veneri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. (11A01265) Pag. 7

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Robert Ernest Marie Alard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. (11A01266) Pag. 8

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 21 gennaio 2011.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Campobasso. (11A01748) Pag. 9

DECRETO 21 gennaio 2011.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso. (11A01749) Pag. 10

DECRETO 21 gennaio 2011.

Nomina dei rappresentanti esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso. (11A01750) Pag. 11

DECRETO 21 gennaio 2011.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso. (11A01751) Pag. 12

DECRETO 27 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Pistoia. (11A01747) Pag. 13

DECRETO 31 gennaio 2011.

Determinazione delle tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della provincia di Campobasso. (11A01754) Pag. 14

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 gennaio 2011.

Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. (11A01766) Pag. 14

DECRETO 21 gennaio 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma». (11A01264) Pag. 21

DECRETO 25 gennaio 2011.

Iscrizione dell'organismo denominato «Nexus s.r.l.» nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 526. (11A01263) Pag. 21

DECRETO 7 febbraio 2011.

Misure di emergenza per il controllo del Punturolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche. (11A02039) Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2011.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, approvato con deliberazione del 19 marzo 2002. (11A01753) Pag. 26

Provincia di Udine

DETERMINAZIONE 27 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione C.I.G. - settore industria, della provincia di Udine. (Determinazione n. 2011/694). (11A01736) Pag. 28



Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/200 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto l'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)»;

Visto il certificato di accreditamento dell'Organismo di controllo «Nexos s.r.l.» alla norma UNI CEI EN 45011/99 a decorrere dal 21 luglio 2010 riguardante anche «le produzioni agroalimentari di qualità registrate nel quadro delle procedure di cui ai Regg. Ce 509/2006, 510/2006 e 491/2009 e successivi regolamenti di applicazione»;

Considerato che la documentazione di sistema è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21/12/1999, nella riunione del 24 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo di controllo «Nexos s.r.l.», con sede in Roma, via Monte Giberto n. 47, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Art. 2.

L'organismo iscritto «Nexos s.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, il manuale della qualità, le procedure, la modulistica, l'organico del personale che opera con contratti di collaborazione e/o alle dirette dipendenze dell'organismo stesso, così come presentate e esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge 526 del 21/12/1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Nexos Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A01263

DECRETO 7 febbraio 2011.

Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Vista la decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Vista la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Visto il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008);



Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolmunità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco";

Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del *Rhynchophorus ferrugineus* a quanto disposto dalla decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010;

Considerato che quasi tutte le piante attaccate da *Rhynchophorus ferrugineus* sono ubicate in ambiente urbano e possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini;

Ritenuto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica per la presenza di piante infestate da *Rhynchophorus ferrugineus*, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali è stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di *Rhynchophorus ferrugineus*;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Decreta

Art. 1.

Scopi generali

1 Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

2. La lotta contro l'insetto *Rhynchophorus ferrugineus* è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «organismo nocivo»: il coleottero curculionide *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo;

b) «vegetali sensibili»: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di: *Areca catechu*, *Arecastrum romanzoffianum* (Cham) Becc, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Chamaerops humilis*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Howea forsteriana*, *Jubea chilensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* e *Washingtonia spp.*;

c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che può essere considerato come una singola unità produttiva o un'unica realtà aziendale. Questa può includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.

2. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite:

a) «zona infestata»: zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove la presenza dell'organismo nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano suoi sintomi, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;

b) «zona di contenimento»: zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l'impossibilità dell'eliminazione dell'organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione come definito al punto 3 dell'Allegato alla decisione della Commissione 2010/467/UE;

c) «zona cuscinetto»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata;

d) «zona delimitata»: l'area costituita dall'insieme della «zona infestata», della «zona di contenimento» e della «zona cuscinetto».

Art. 3.

Divieti

1. E' vietata l'introduzione, la diffusione e la detenzione dell'organismo nocivo nel territorio nazionale.

Art. 4.

Importazione di vegetali sensibili

I vegetali sensibili possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana unicamente nel caso in cui:

a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I;

b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposti ad ispezioni da parte dei Servizi fitosanitari regionali di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, conformemente al Titolo VIII dello stesso decreto legislativo, e ne siano dichiarati indenni.

Art. 5.

Spostamenti di vegetali sensibili all'interno del territorio nazionale

I vegetali sensibili originari del territorio della Repubblica italiana o importati nel territorio della Repubblica italiana in conformità dell'articolo 4 possono essere spostati all'interno del territorio della Repubblica italiana unicamente se soddisfano le condizioni fissate all'allegato I, punto 2.



Art. 6.

Indagini e notifiche

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

2. I Servizi fitosanitari regionali, eseguono annualmente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza. I risultati di tali indagini sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente a:

a) una versione aggiornata del piano d'azione adottato a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell'allegato II.

b) un elenco aggiornato delle zone delimitate, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione cartografica.

3. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica:

a) alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i risultati delle predette indagini annuali;

b) alla Commissione e agli altri Stati membri, entro cinque giorni e per iscritto, la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni di cui al comma 3.

Art. 7.

Misure fitosanitarie in zone delimitate e piani d'azione

1. Quando dai risultati delle indagini o notifiche di cui all'articolo 6, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell'organismo nocivo nel territorio di competenza, il Servizio fitosanitario regionale deve tempestivamente:

a) fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell'allegato II;

b) elaborare e attuare un piano d'azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali, conformemente al punto 2 dell'allegato II.

2. Dell'istituzione delle zone delimitate di cui all'art. 2 con relativa cartografia e piani di azione viene data contestuale comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, che ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b).

3. I Servizi fitosanitari regionali garantiscono che il piano d'azione e le misure tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1 dell'articolo 7, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.

4. I Servizi fitosanitari regionali possono derogare all'obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), comma 1, nei casi in cui dai controlli e dalle notifiche di cui all'articolo 6, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che:

a) i vegetali risultati infestati facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l'organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato;

b) la partita sia stata introdotta all'interno della zona interessata da non più di 5 mesi e fosse già infestata al momento dell'introduzione; e

c) prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell'organismo, il livello di infestazione, il periodo dell'anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella Repubblica italiana, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell'organismo specifico dal momento dell'introduzione della partita contaminata nella zona in questione.

In tali casi i Servizi fitosanitari regionali elaborano un piano d'azione conformemente al punto 3 dell'allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell'allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale;

5. I Servizi fitosanitari regionali attuano le misure fitosanitarie nelle zone delimitate sulla base dei piani di azione regionali predisposti in conformità con il piano di azione nazionale che è approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 214/2005.

Art. 8.

Attuazione del piano d'azione

1. I Servizi fitosanitari regionali, quando accertano la presenza dell'organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare, le quali sono adottate in conformità al piano di azione.

2. I Servizi fitosanitari regionali, notificano alle Amministrazioni comunali interessate, oltre al piano di azione regionale anche le misure di cui al comma 1, ai fini della valutazione di pericolo per la pubblica incolumità di cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.



3. Le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di scadimento della qualità del patrimonio ambientale urbano derivanti dalla presenza di vegetali di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all'attuazione degli interventi ritenuti più idonei secondo i piani di azione stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 9.

Azioni divulgative e formative

1. I Servizi fitosanitari regionali, danno massima divulgazione della pericolosità dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.

2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono piani formativi finalizzati a qualificare gli operatori che devono attuare le misure tecniche previste dal piano di azione.

Art. 10.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 11.

Sanzioni

1. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.

Il presente decreto ha carattere d'urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: GALAN

ALLEGATO I

1. Prescrizioni specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali sensibili originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dal comma 1, lettera d), dell'art. 36 del suddetto decreto, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in un paese in cui non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure

c) durante un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:

i) registrato e controllato dal Servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine e

ii) in cui i vegetali si trovano in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo o sono stati utilizzati trattamenti preventivi adeguati;

iii) in cui non sono state rilevate manifestazioni dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell'esportazione.

2. Condizioni per gli spostamenti

Tutti i vegetali sensibili originari della Repubblica italiana o importati in Italia in conformità con l'art. 4 possono essere spostati all'interno della Comunità Europea soltanto se sono accompagnati da un Passaporto delle piante CE compilato ed emesso in conformità alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in una regione, Stato membro o in un Paese terzo dove non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo;

oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio Fitosanitario regionale o il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali di un Paese terzo hanno riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie;

oppure

c) in un luogo di produzione dove durante un periodo di due anni prima dello spostamento:

i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

oppure

d) se importati in conformità del punto 1, lettera c), del presente allegato, sono stati coltivati dal momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana in un luogo di produzione in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento:

i) i vegetali sensibili erano situati in sito a protezione fisica totale con reti metalliche per impedire l'introduzione e/o la diffusione dell'organismo specifico; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

ALLEGATO II

1. Fissazione delle zone delimitate

La delimitazione esatta delle zone di cui al comma 2 dell'Art. 2 deve basarsi su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sul periodo dell'anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella regione interessata.

Se la presenza dell'organismo specifico è confermata al di fuori della zona infestata la delimitazione delle zone andrà modificata di conseguenza.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

In base ai controlli annuali di cui al comma 2 dell'Art. 6, se l'organismo specifico non è identificato nella zona delimitata per un periodo di tre anni tale zona è abolita e non sono più necessarie le misure previste al punto 2 del presente allegato.



2. Misure ufficiali nelle zone delimitate

Delle misure ufficiali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno:

a) adeguate misure volte all'eliminazione dell'organismo specifico comprendenti:

i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati;

ii) misure volte a prevenire la diffusione dell'organismo specifico durante gli interventi di distruzione o disinfestazione mediante l'applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze;

iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati;

iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate;

v) se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali non sensibili;

vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all'eliminazione dell'organismo specifico;

b) misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo specifico tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;

c) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l'attuazione delle misure, in

particolare quelle relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

3. Elaborazione e attuazione dei piani d'azione

Il piano d'azione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali da adottare al fine di eliminare l'organismo specifico. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d'azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie - ISPM n. 9 e si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie - ISPM n. 14.

Nelle zone di contenimento di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b) il piano d'azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell'organismo specifico nella zona infestata, mantenendo l'eliminazione come obiettivo di più lungo termine.

Il piano d'azione riguarda almeno le misure ufficiali di cui al punto 2. Esso prende in considerazione tutte le misure elencate al punto 2, lettera a), e illustra i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.

11A02039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2011.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, approvato con deliberazione del 19 marzo 2002.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 28 settembre 2010, di integrazione e modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002, e modificato con successive delibere del 19 novembre 2002 e del 14 luglio 2009;

Nella seduta del 25 gennaio 2010;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di segreteria:

«Art. 4 (*Segretario Generale*). — (*Omissis*);

d) assiste alle riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza e sovrintende alla redazione dei verbali, alla conservazione degli atti, agli adempimenti preparatori delle riunioni stesse ed alle esecuzioni delle deliberazioni adottate, curati dalla Segreteria della Presidenza;

(*Omissis*);

k) organizza il servizio amministrativo di supporto all'attività ispettiva del Consiglio, garantendo la presenza di un funzionario delegato scelto fra i funzionari appartenenti ai vari uffici del Consiglio.

(*Omissis*).

Art. 6 (*Ripartizione della segreteria in uffici*). —

1. L'organizzazione della segreteria, al fine di prestare collaborazione con i consiglieri coordinatori per la predisposizione delle proposte di delibera, è così determinata:

a) Segreteria Generale, dirtinta in Segreteria della Presidenza, Segreteria Amministrativa e Segreteria Informatica.

La Segreteria della Presidenza assiste il Presidente del Consiglio di Presidenza nell'espletamento dei suoi compiti; inoltre provvede a: redigere i verbali delle sedute del Consiglio e del comitato di presidenza; effettuare il controllo del testo definitivo di ciascuna delibera approvata, tenendo conto delle correzioni apportate e degli emendamenti approvati, fornendone tempestiva notizia ai Consiglieri; curare la redazione degli ordini del giorno del Consiglio e del Comitato di Presidenza anche con riferimento all'attività di bilancio; provvedere alla conservazione dei

